

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 39768 Anno 2017**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI**

**Data Udiienza: 29/05/2017**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

nato il a MONTEBELLUNA

avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOI.

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

Uditi i difensori:

l'avv. Gennaro Leone del Foro di Roma, sostituto processuale dell'avv. Gianclemente Benenti, per la parte civile, insiste per il rigetto del ricorso presentato; deposita conclusioni e nota spese;

l'avvocato Angelo Sansone, del Foro di Vallo della Lucania, per la ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso presentato.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 3/11/2015 il Tribunale di Milano aveva ritenuto responsabile del reato di falsificazione di comunicazioni telematiche di cui all'art.617 *sexies* cod.pen. e l'aveva condannata alla pena di mesi 9 di reclusione, con i doppi benefici nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



In seguito all'appello dell'imputata la Corte di appello di Milano con sentenza del 12/5/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha ridotto la pena irrogata a mesi 8 di reclusione.

A allora dipendente del Settore «Valorizzazione delle Risorse Umane» del Comune di Milano, era stato imputato di aver formato falsamente e quindi inviato a , facendone così uso, la notifica di avvenuta lettura della *e-mail* di convocazione, in realtà mai pervenuta all'interessata, per un colloquio previsto nell'ambito della procedura concorsuale di mobilità volontaria per un posto di agente di Polizia Municipale, indetto dal Comune di Milano, al fine di occultare la propria responsabilità relativamente all'invio di tale comunicazione all'indirizzo *e-mail* errato ( @hotmail.it, anziché @hotmail.it), errore che aveva determinato l'esclusione della dalla graduatoria.

2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputata il difensore di fiducia, avv. Angelo Sansone, svolgendo due articolati motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b)-e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi motivazionali nel rigetto da parte della Corte di appello del motivo di appello concernente la assoluta mancanza del corpo del reato e la insussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto ex art.617 *sexies* cod.pen.

2.1.1. L'affermazione della Corte territoriale, posta a sostegno del rigetto del motivo di appello circa la mancanza del corpo del reato, secondo la quale oggetto del reato sarebbe l'attestazione di avvenuta lettura della *mail* asseritamente inviata, era *contra legem*. Il reato contestato, attinente a condotte di formazione del testo di una comunicazione informatica o telematica, si sarebbe configurato solo se la ricevuta di conferma della *e-mail* di convocazione della alla fosse stata falsificata, in tutto o in parte.

La Corte aveva ritratto la prova, con evidente travisamento, da alcuni elementi non corrispondenti al vero [a) la mancata indicazione del destinatario; b) la pretesa incompatibilità di alcuni caratteri con quelli del resto della messaggistica; c) l'accertamento dell'assenza di traffico sul p.c. dell'imputata dalle ore 06.50 alle ore 11.07 mentre il messaggio sarebbe pervenuto alle ore 08,28].

Al contrario, relativamente a quanto considerato *sub a)*, come riferito dal perito della difesa, il campo del destinatario nelle ricevute di conferma di lettura è quasi sempre in bianco; relativamente a quanto riferito *sub b)*, l'assunto della Corte era immotivato nella sua base scientifica e non trovava riscontri nei

contributi di tutti gli esperti informatici che si erano espressi; relativamente a quanto riferito *sub c)* l'orario 08,28 si riferiva al momento della lettura da parte della e non all'orario in cui il messaggio era pervenuto alla

2.1.2. Secondo il ricorrente, la Corte era incorsa poi in evidente errore allorché attribuiva rilievo alla riproduzione cartacea allegata alla relazione della Polizia Giudiziaria, perché in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art.617 *sexies* cod.pen. era imprescindibile l'accertamento della falsificazione del documento informatico, come del resto aveva spiegato il Consulente del Pubblico Ministero, chiarendo le difformità fra la riproduzione cartacea e il documento informatico.

Di conseguenza, secondo il ricorrente, la era stata condannata senza che fosse stata versata in atti alcuna prova circa la commissione del reato di cui era imputata.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c) -e), cod.proc.pen. la ricorrente denuncia *error in procedendo* e vizi motivazionali con riferimento agli art.192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. attribuendo alla Corte di appello un percorso argomentativo inosservante delle norme circa la valutazione della prova e del dovere di specifica indicazione dei motivi e dei criteri di valutazione adottati, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.

2.2.1.La Corte aveva attribuito rilievo alla deposizione della dott.ssa / in tema di « mancato consenso immediato e senza reticenze » della Paruzzolo all'esame del suo p.c., senza considerare le dichiarazioni dell'imputata che aveva invece sostenuto di aver messo immediatamente a disposizione il *computer* fornendo la *password*, cosa che non avrebbe avuto neppur ragione di non fare, visto che i dati non erano più presenti a causa della periodica cancellazione della posta elettronica per motivi di spazio.

La aveva semplicemente richiesto una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici per la verifica del contenuto del *computer*, in realtà mai arrivata.

2.2.2. Il mancato esame tecnico del *computer* della denunciante e della denunciata aveva impedito l'acquisizione giudiziale della prova della falsificazione, come stigmatizzato con specifico motivo di appello a cui la Corte non aveva risposto.

La certezza della falsificazione ritratta dalla Corte dalla riproduzione cartacea allegata alla relazione di P.G. era del tutto inconsistente, come censurato con il primo motivo di ricorso.

2.2.3. La ritenuta plausibilità e comprensibilità della dimenticanza della Marcone circa la data di creazione di uno dei due indirizzi *e-mail* da lei indicati

nella sua domanda non aveva tenuto conto del dato assolutamente pacifico per cui la *e-mail* di cui la sosteneva di non ricordare neppure la *password* era stata da lei registrata solo 5 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso di mobilità del 30/10/2012 e cioè a novembre del 2012.

2.2.4. La giustificazione addotta dalla Corte per il mancato esame tecnico del *computer* basata sulla presunta evidenza delle emergenze probatorie, non considerava, secondo il ricorrente, che lo stesso Consulente del P.M. aveva escluso che esistesse in atti la prova della falsificazione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo articolato motivo denuncia violazione della legge penale e vizi motivazionali quanto al rigetto da parte della Corte territoriale del motivo di appello concernente la assoluta mancanza del corpo del reato e la insussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto *ex art.617 sexies* cod.pen.

1.1. In particolare il ricorrente critica, reputandola *contra legem*, l'affermazione della Corte territoriale, posta a sostegno del rigetto del motivo di appello circa la mancanza del corpo del reato, secondo la quale l'oggetto del reato sarebbe l'attestazione di avvenuta lettura della *mail* asseritamente inviata.

Il reato contestato, attinente a condotte di formazione del testo di una comunicazione informatica o telematica, si sarebbe configurato solo se la ricevuta di conferma della *e-mail* di convocazione da a

(all'indirizzo corretto, ossia quello «puntato»:  
fosse stata falsificata, in tutto o in parte.

La ricorrente attribuisce alla Corte di appello un evidente travisamento della prova, allorché essa ha ritratto da tre elementi (a suo dire, non corrispondenti al vero) la prova della falsificazione della conferma di lettura.

Il primo elemento *sub a)* è la mancata indicazione del destinatario, ritenuta dalla Corte di appello «sempre e assolutamente necessaria»; a tale logica e puntuale affermazione, circa l'intrinseca necessità dell'emergenza del destinatario della comunicazione, la ricorrente contrappone, oltretutto in modo del tutto a-specifico (in difetto di precisa indicazione dell'atto processuale richiamato, *ex art.606*, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.) quanto riferito apoditticamente dal consulente della difesa, secondo cui il campo del destinatario nelle ricevute di conferma di lettura sarebbe quasi sempre in bianco.

Il secondo elemento, *sub b)*, è costituito dalla ravvisata incompatibilità di alcuni caratteri con quelli del resto della messaggistica, che era stata ritratta attraverso prove di simulazione dalla difformità dell'aspetto grafico della ricevuta

oggetto di imputazione rispetto a quelle generabili dal sistema informatico utilizzato dalla (Lotus note), quanto a corpo e caratteri. Anche a tal riguardo la ricorrente muove lagnanza del tutto generica, chiaramente inidonea a fondare motivo di censura in sede di legittimità circa la difforme ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito.

Il terzo elemento, *sub c)* riguarda l'accertamento dell'assenza di traffico sul *personal computer* dell'imputata dalle ore 06.50 alle ore 11.07 mentre il messaggio sarebbe pervenuto alle ore 08,28. Tale orario, secondo la ricorrente, sarebbe quello del momento della lettura da parte della e non quello del momento in cui il messaggio di conferma di lettura era pervenuto alla

Tale preteso equivoco è insussistente e comunque non provato dalla ricorrente che, incorrendo in vizio di a-specificità, non indica da quale evidenza probatoria la difforme conclusione in ipotesi sarebbe dimostrata. La Corte territoriale (pag.13) indica inequivocabilmente nelle ore 08.28 del 15/11/2012 l'orario in cui il messaggio di conferma di lettura sarebbe apparso sul *computer* dell'imputata.

Del resto, appare logico e coerente con il carattere istantaneo di tali messaggi, che l'orario possa coincidere per la lettura della *mail* da parte del destinatario, sia per l'arrivo della conferma di lettura al mittente che l'ha richiesta.

1.3. La ricorrente trascura di considerare inoltre l'ulteriore e potente elemento logico rappresentato (sentenza di appello pag.12-13; sentenza di primo grado, pagg.4-5) a dimostrazione della falsificazione effettuata dall'imputata del messaggio di conferma di lettura: e cioè il fatto che non poteva esistere la conferma di lettura di un messaggio mai inviato, posto che il 13/11/2012 alle ore 15.06.52 dal computer della era partito un gruppo di messaggi elettronici a tutti i partecipanti del concorso, incluso quello all'indirizzo errato di ( @hotmail.it) ma non all'indirizzo corretto per le comunicazioni, ossia @hotmail.it.

1.4. Secondo la ricorrente, la Corte era incorsa in evidente errore allorché ha attribuito rilievo alla riproduzione cartacea allegata alla relazione della Polizia Giudiziaria, perché in ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art.617 *sexies* cod.pen. era imprescindibile l'accertamento della falsificazione del documento informatico, come del resto aveva spiegato il Consulente del Pubblico Ministero, chiarendo le difformità fra la riproduzione cartacea e il documento informatico.

Di qui il corollario che la sarebbe stata condannata senza che fosse stata versata in atti alcuna prova circa l'effettiva commissione del reato di cui era imputata.

1.5. L'articolo 6 della legge n. 547 del 23/12/1993 ha introdotto l'art.617 *sexies* cod.pen. in tema di «falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di informazioni informatiche o telematiche», che recita: «Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater».

Tale reato è inserito nella sezione V (delitti contro l'inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale. La condotta del delitto *de quo* consiste nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero nell'alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata, allo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Il reato, pur inserito nel corpo della sezione dedicata ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti, delinea una particolare figura di falso, caratterizzata in ragione del suo oggetto.

Il dolo richiesto per l'ipotesi delittuosa in esame è specifico e consiste infatti nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, non necessariamente di carattere patrimoniale, o di recare ad altri un danno. Deve poi essere oggettivamente riscontrabile, in conseguenza dell'azione del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell'informazione attinta.

Occorre infine che dell'alterazione compiuta l'agente abbia fatto uso o abbia semplicemente tollerato un uso ad opera di altri; deve quindi esservi stata consapevolezza della diffusione esterna di una rappresentazione informativa non genuina o non corrispondente a verità.

1.6. La ricorrente insiste, a più riprese, sulla mancanza del «corpo del reato»(che avrebbe potuto essere solo un documento informatico) e sulla mancata ispezione tecnica e verifica peritale dei *personal computer* sia della denunciante \_\_\_\_\_, sia della denunciata \_\_\_\_\_, senza la quale non avrebbe potuto ritrarsi alcuna certezza circa la pretesa falsificazione informatica.

Segnatamente, la ricorrente critica l'affermazione di pag.10-11 della sentenza di secondo grado secondo la quale poiché la falsa attestazione

dell'avvenuta lettura della *mail* era un documento elettronico e pertanto immateriale era evidente che la prova poteva essere desunta solo dal documento cartaceo (ossia la stampata), allegata e analizzata alle pagine 6 e 7 della relazione della Polizia Giudiziaria, Squadra reati informatici.

La censura coglie un'oggettiva improprietà della decisione impugnata, che non ne inficia tuttavia la sostanziale correttezza.

La prova della falsificazione del documento informatico, ovviamente, può essere ricavata da un esame tecnico diretto delle memorie dei due *computer* interessati e tuttavia può essere raggiunta, in modo convincente e oltre ogni ragionevole dubbio, anche sulla base di elementi probatori differenti da una perizia tecnica, che dimostrino in modo certo l'avvenuta alterazione.

Nella fattispecie gli elementi di prova raccolti e analizzati confortavano comunque, al di là del ragionevole dubbio, la ritenuta sussistenza della falsificazione: ossia la mancanza di registrazione sui *server* del Comune di Milano su cui era allocato l'indirizzo di posta elettronica di di alcun messaggio, né in entrata, né in uscita verso l'indirizzo @hotmail.it, mentre risultava inviato un solo messaggio verso l'indirizzo @hotmail.it.; le difformità grafiche e l'anomalia del campo di indirizzi del documento cartaceo acquisito; la mancanza di riscontro dell'arrivo della *mail* di conferma di lettura dalla alla nel giorno e nell'orario indicato; il tutto corroborato da ulteriori elementi desunti dal comportamento sospetto *post factum* della ), e in particolare la cancellazione delle *mail* e della cartelletta informatica circa la posizione concorsuale, contro le direttive e le prassi gestionali consolidate (e contro ogni logica, in considerazione della contestazione insorta) e il contegno scarsamente collaborativo in occasione delle verifiche interne avviate dalla dott.ssa .

Si può anche convenire sul fatto che il documento cartaceo allegato alla relazione della Polizia Giudiziaria non è il corpo del reato, ma solo la prova della sua esistenza, prova del resto che la ricorrente non pretende neppure di confutare, visto che non è mai stato contestato che tale documento corrisponda al tenore del documento informatico allegato alla *mail* inviata dalla alla , dopo i colloqui telefonici del 29 e del 30/11/2012, per tacitare le sue doglianze circa il mancato recapito della *mail* di convocazione all'indirizzo @hotmail.it.

Del resto i Giudici del merito hanno basato la loro decisione anche su di un prepotente argomento di carattere logico, ossia sul fatto che non può esistere una *mail* di conferma di lettura di messaggio di posta elettronica trasmessa dal computer di B a quello di A, se il messaggio base asseritamente letto (quello da A a B) non esiste affatto.

Né si può ipotizzare che il falso contestato sia riconducibile alle figure tradizionali del falso materiale documentale tradizionale da parte di pubblico ufficiale (art.476 o 478 cod.pen.), poiché il documento cartaceo allegato alla relazione di Polizia giudiziaria altro non è che la riproduzione attraverso la stampa di un documento informatico falso (la *mail* di conferma di lettura), trasmesso in via informatica tramite *mail* dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ il 30/11/2012.

E questa è proprio l'accusa mossa dai Giudici del merito alla \_\_\_\_\_, ossia quella di aver provveduto ad un mero inoltro di una ricevuta con alterazione dei campi, mediante sovrascrittura, in modo da conformare una ricevuta apparentemente genuina quantomeno agli occhi del destinatario (cfr sentenza 1° grado, pag.6).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia *error in procedendo* e vizi motivazionali con riferimento agli art.192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. attribuendo alla Corte di appello un percorso argomentativo inosservante delle norme circa la valutazione della prova e del dovere di specifica indicazione dei motivi e dei criteri di valutazione adottati, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.

2.1. La ricorrente osserva che la Corte aveva attribuito rilievo alla deposizione della dott.ssa \_\_\_\_\_ in tema di «mancato consenso immediato e senza reticenze» della \_\_\_\_\_ all'esame del suo *personal computer*, senza considerare le dichiarazioni dell'imputata che aveva invece sostenuto di aver messo immediatamente a disposizione il *computer* fornendo la *password*, cosa alla quale non avrebbe avuto neppure ragione di opporsi, visto che i dati non erano più presenti a causa della periodica cancellazione della posta elettronica per motivi di spazio; la \_\_\_\_\_ aveva semplicemente richiesto una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici per la verifica del contenuto del *computer*, in realtà mai arrivata.

Tali osservazioni critiche sono rivolte contro elementi probatori di carattere collaterale nella struttura dell'apparato accusatorio recepito dai giudici di merito, fondamentalmente basato sull'accertata assenza del messaggio principale di invio da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e sull'assenza del messaggio di conferma di lettura da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nelle date e orari indicati e sulla distorsione grafica del messaggio della pretesa conferma di lettura inoltrato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_.

La critica proposta non appare quindi idonea a scardinare l'impianto logico della sentenza impugnata; secondo la giurisprudenza della Corte, infatti il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed



efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).

Per altro verso la censura proposta richiede alla Corte di ingerirsi nella valutazione del fatto, così come ricostruito dai giudici del merito sulla base della valutazione della deposizione della dott.ssa \_\_\_\_\_, ritenuta teste imparziale, autorevole e attendibile, circa le forti anomalie del comportamento di \_\_\_\_\_ quanto alla cancellazione, contro la *policy* interna, della corrispondenza informativa e della cartelletta di archiviazione dei dati relativi alla procedura concorsuale.

Non ha pertanto rilievo determinante nell'economia della decisione impugnata il fatto che la dott.ssa \_\_\_\_\_ non si fosse opposta alla verifica del contenuto del *computer* ma avesse solamente preteso una richiesta scritta di accesso formale da parte della Direzione Sistemi Informatici.

2.2. Quanto al mancato esame tecnico del *computer* della denunciante e della denunciata, che avrebbe impedito l'acquisizione giudiziale della prova della falsificazione, come stigmatizzato già con motivo di appello, e alla certezza della falsificazione ritratta in modo asseritamente inconsistente dalla Corte dalla riproduzione cartacea allegata alla relazione di polizia giudiziaria, appare sufficiente il richiamo di quanto approfonditamente argomentato nel corso del § 1.6., poiché la censura riprende il tenore del motivo del primo motivo di ricorso ivi analizzato.

2.3. La ricorrente osserva poi che la Corte territoriale, nel ritenere la plausibilità e la comprensibilità della dimenticanza della \_\_\_\_\_ circa la data di creazione di uno dei due indirizzi *e-mail* da lei indicati nella sua domanda, non aveva tenuto conto di un dato assolutamente pacifico, e cioè che la casella di posta elettronica di cui la \_\_\_\_\_ sosteneva di non ricordare neppure la *password* era stata da lei registrata solo cinque giorni dopo la pubblicazione dell'avviso di mobilità del 30/10/2012 e cioè a novembre del 2012.

Innanzitutto anche tale argomento non riveste un ruolo fondante nella struttura logica della decisione impugnata, poiché la falsificazione o meno del documento informatico della *mail* di conferma di lettura prescinde totalmente dalla pretesa menzogna circa il ricordo da parte di \_\_\_\_\_ circa l'altro indirizzo (non puntato) di posta elettronica e relativa *password* indicato, sia pure

non come recapito valido per la comunicazione, nella sua domanda di partecipazione al concorso (ossia @hotmail.it).

Il fatto che la \_\_\_\_\_ abbia eventualmente minimizzato la sua conoscenza e frequentazione dell'altro suo indirizzo di posta elettronica indicato nella sua domanda di partecipazione al concorso (sia pure non come recapito valido per comunicazioni), a cui invece era stata mandata la missiva di convocazione, è circostanza non priva di potenziale rilievo ai fini civilistici sotto l'angolo visuale del concorso colposo del danneggiato (cfr sentenza di primo grado, pag.8); tuttavia tale elemento non ha il benché minimo influsso sulla validazione o meno dell'ipotesi della falsificazione del messaggio di conferma di lettura da parte della \_\_\_\_\_, unico punto rilevante ai fini dell'accertamento del reato contestato.

Si può quindi prescindere dal rilievo che la Corte di appello riferisce la difficoltà di ricordare da parte della \_\_\_\_\_ all'intervallo temporale di oltre due anni fra la formazione dell'indirizzo di posta elettronica e relativa *password* e la data dell'escussione della \_\_\_\_\_ come teste, e non già all'intervallo temporale fra la formazione dell'indirizzo di posta elettronica e relativa *password* e la presentazione della domanda di partecipazione al concorso o l'insorgenza della contestazione a fine novembre 2012.

2.4. La ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia giustificato il mancato esame tecnico del *computer* con la presunta evidenza delle emergenze probatorie, senza considerare che lo stesso Consulente del P.M. aveva escluso che esistesse in atti la prova della falsificazione.

L'argomento è già stato affrontato *sub* § 1.6.

Quanto all'opinione espressa dal Consulente dell'accusa all'udienza del 13/1/2015, secondo cui non vi sarebbe stata la prova certa della falsificazione della *mail* di notifica di avvenuta lettura della *mail* di convocazione, la stessa censura proposta riconosce che l'affermazione del Consulente \_\_\_\_\_ è circoscritta alle valutazioni fondate sulle indagini da lui fatte. Al contrario, la decisione impugnata si basa anche e soprattutto sull'assenza di tracce nelle registrazioni dei *log* del *server* del Comune di Milano sia della missiva di convocazione indirizzata al recapito \_\_\_\_\_ @hotmail.it. (diversamente da quella inviata a \_\_\_\_\_ @hotmail.it), sia della conferma di lettura da parte di tale casella.

3. Il ricorso va quindi respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento *ex art.616 cod.proc.pen.* nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in € 2.000,00=, oltre accessori di legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in € 2.000,00=, oltre accessori di legge.

Così deciso il 29/5/2017


Il Consigliere estensore

Umberto Luigi Scotti



Il Presidente

Grazia Lapalorcia



Depositato in Cancelleria

12 1 APR 2017

